



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato e allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2025

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Definizioni.....	4
Titolo II SICUREZZA URBANA.....	5
Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini	5
Art. 4 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.....	5
Art. 5 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	5
Art. 6 Trasporto e movimentazione di carichi pericolosi	6
Art. 7 Sicurezza degli edifici pubblici e privati	6
Art. 8 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi	6
Art. 9 Sgombero della neve – doveri dei frontisti	7
Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	8
TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, DECORO, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI.....	8
DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI.....	8
Art. 11 Comportamenti contrari all’igiene e al quieto vivere	8
Art. 12 Attività vietate nell’uso del suolo e delle aree pubbliche	9
Art. 13 Attività ludiche nei luoghi pubblici	9
Art. 15 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.....	10
Art. 16 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici	10
Art. 17 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.....	11
Art. 18 Disposizioni particolari per la salvaguardia e decoro del verde pubblico	12
Art. 20 Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali.....	13
Art. 21 Colonie feline	14
Art. 22 Locali di stallaggio, scuderie, depositi	14
Art. 23 Animali da allevamento.....	14
Art. 24 Conferimento dei rifiuti urbani	15
TITOLO IV TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.....	15
Art. 25 Pubblica quiete e tranquillità delle persone	15
Art. 26 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	16
Art. 27 Rumori e schiamazzi in sede stradale.....	16
Art. 28 Abitazioni private e regolamenti condominiali	16
TITOLO V ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	17
Art. 29 Promozione della salubrità e del senso civico nell’esercizio dell’attività lavorativa	17
Art. 30 Obblighi dei titolari di attività produttive.....	17
Art. 31 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.....	18
Art. 32 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	18
Art. 33 Volantinaggio.....	18
Art. 34 Interventi sul suolo pubblico.....	18

TITOLO VI SANZIONI	19
Art. 35 Sistema sanzionatorio	19
Art. 36 Vigilanza	19
Art. 37 Altre sanzioni.....	19
Art. 38 Provvedimento relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate	19
Art. 39 Ripristino o rimozione delle opere abusive	20
TITOLO VII AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE	20
Art. 40 Mediazione sociale ed educazione alla legalità.....	20
Art. 41 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori	20
Art. 42 Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità.....	21
Art. 43 Entrata in vigore del Regolamento.....	21

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune e i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone e alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità, il decoro e il corretto uso delle aree e degli spazi pubblici, dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il presente Regolamento, si propone di intraprendere azioni volte ad eliminare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria e il degrado e l'occupazione abusiva di immobili;
 - d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Art. 2

Definizioni

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) La *sicurezza urbana* è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in questo ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
 - b) La *convivenza civile* – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
 - c) La *quiete e la tranquillità* delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
 - d) Le *attività lavorative* si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.
 - e) Per *fruizione degli spazi pubblici* si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e delle altre norme in materia.

Titolo II SICUREZZA URBANA

Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 6, 7, e 8 della L. n. 353/2000 in materia di incendi boschivi, e delle Prescrizioni regionali antincendi, in tutto il centro abitato di Santu Lussurgiu:

1. È vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell'esercizio di attività agricole o di pulizia, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. È obbligatoria la presenza sul posto dell'agricoltore o di altro titolare di diritto reale sull'immobile, fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione;
2. È vietato effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi, bombette, fuochi d'artificio o simili, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati;
3. È vietato detenere materiali o compiere atti che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, anche all'interno di edifici o aree private;
4. Nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, anche mediante l'impiego di macchinari a motore o meccanici in genere, è vietato produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono esalazioni moleste le vibrazioni, rumori, fumi, vapori, polveri o quant'altro possa affliggere il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

SANZIONI Art. 4 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 4 commi 1 e 3	300	500	500
Art. 4 comma 2	150	500	300
Art. 4 comma 4	200	500	400

Art. 5 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno;
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma o proprietà intrinseca, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività (a titolo esemplificativo non esaustivo, piante acuminate o velenose, arredo urbano, sporgenze acuminate etc.);
3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 5 comma 1	50	200	80
Art. 5 comma 2	100	300	150
Art. 5 comma 3	200	400	300

Art. 6

Trasporto e movimentazione di carichi pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato movimentare, trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, o in condizioni tali da rendere instabili o non adeguatamente assicurati vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe, e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

SANZIONI Art. 6 - Trasporto e movimentazione di carichi pericolosi			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 6 comma 1	100	300	150

Art. 7

Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione, sicurezza, stabilità e affidabilità, ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, allagamenti etc;
2. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzate dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene;
3. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso (porte e finestre di qualsiasi livello) mediante sbarramenti fissi adeguati a precludere stabilmente la possibilità di accesso da parte di terzi. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine indicato della diffida redatta da parte della Polizia Locale. In caso di inadempienza, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune procederà d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute;
4. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di delimitarlo in modo adeguato, al fine di inibire l'accesso agli estranei, lo scarico abusivo di rifiuti, nonché la pubblica incolumità delle persone e il danneggiamento delle cose;

SANZIONI Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 7 commi 1 e 2	300	500	500
Art. 7 comma 3	150	400	350
Art. 7 comma 4	200	400	300

Art. 8

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

(ex art. 9, comma 3. L. 48/2017, di conversione del D.L. 14/2017)

1. Sono vietati i comportamenti che, in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi,

impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane su cui insistono complessi monumentali, musei, scuole e plessi scolastici, ed in generale istituti e luoghi della cultura, luoghi di culto, compreso il cimitero, uffici pubblici, centri ed istituti di cura e salute (case anziani, ambulatori ecc), impianti sportivi, parchi e giardini e altre zone adibite al verde pubblico, compresa l'area nel raggio di 200 metri dagli ingressi delle stesse, loro pertinenze e aree limitrofe destinate a parcheggio.

2. I predetti comportamenti sono altresì vietati nelle aree urbane interessate da consistenti flussi turistici e di persone, intendendo per queste:
 - a. I luoghi in cui si tengono sagre, fiere, mercati, mostre o comunque manifestazioni;
 - b. Quelle individuate con apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale;
3. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi che precedono, sono considerati comportamenti vietati anche le azioni che, inducendo timore o, in altro modo, scoraggiano, impedendola di fatto, la fruizione delle suddette aree.
4. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore è ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e nei modi di cui all'art. 9 e 10 della predetta L. 48/2017, con applicazione delle sanzioni ivi previste nel caso di trasgressione del predetto ordine.
5. La misura dell'allontanamento di cui agli artt. 9 e 10 della L. 48/2017 sono applicati, nelle medesime aree di cui al comma 1 anche per le violazioni all'art. 688 c.p. (ubriachezza molesta), art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), art. 29 del D.Lgs 114/1998 (violazioni in materia di commercio su aree pubbliche), art. 7, comma 15bis del C.d.S. (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine).

SANZIONI Art. 8 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 8 commi 1, 2, 3	100	300	

Art. 9

Sgombero della neve – doveri dei frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (cd. frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:
 - a. Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami;
 - b. Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti;
 - c. Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori;
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada. Il Comune provvederà, attraverso mezzi idonei, a comunicare ai cittadini il calendario, i tempi ed i modi dello sgombero meccanico della neve;
3. È vietato bagnare il suolo pubblico soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.
4. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.

Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 9 commi 1, 2, 3	100	300	150

Art. 10

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone;
2. È inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie etc. nonché innaffiare piante o lasciar cadere liquidi od oggetti quando ciò determini disturbo, incomodo o imbrattamento del suolo pubblico oppure molestia a vicini e passanti.

SANZIONI Art. 10 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 10 comma 1	80	160	100
Art. 10 comma 1	50	150	60

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, DECORO, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

il Comune di Santu Lussurgiu promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita;

Art. 11

Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, fatte salve ulteriori disposizioni di legge, sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a. Soddisfare le proprie esigenze corporali, sputare, esporre al pubblico parti del corpo che violano la morale comune;
 - b. Campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;
 - c. Sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. È inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente spazi e luoghi pubblici, salva autorizzazione espressa;
 - d. Intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione;
 - e. Causare disturbo al regolare svolgimento delle attività che si realizzano all'interno delle strutture pubbliche e private;
 - f. Lavare e pulire veicoli sulla pubblica via;
 - g. Abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole, i luoghi e i soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - h. Ammassare oggetti di qualsiasi natura su area pubblica o privata, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere in area esposta alla pubblica vista, in modo tale da compromettere o arrecare pregiudizio al decoro urbano;
 - i.

SANZIONI Art. 12 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 12 comma 1 lett. a), b), d), f)	50	200	100

Art. 12 comma 1 lett. c), e), h	100	300	200
Art. 12 comma 1 lett. g)	50	150	60

Art. 12

Attività vietate nell'uso del suolo e delle aree pubbliche

- Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite da appositi regolamenti e dal Codice della Strada. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone.
- Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati);
 - l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - la pulizia di utensili, attrezzi o altri oggetti;
 - ostruire il libero accesso alle soglie d'ingresso delle abitazioni;
 - disperdere sabbia, polveri, fanghi, liquami o altro materiale comunque denominato sulla via pubblica
 - effettuare impasti cementizi sopra il selciato e sulla strada e spargerne i liquami insudiciando la via pubblica, omettendo di effettuare tali operazioni con l'utilizzo di appositi cassettoni metallici o altro materiale;
 - chiunque violi le precedenti lettere d) ed e) è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Al mancato ripristino è applicata apposita sanzione pecuniaria

SANZIONI Art. 13 - Attività vietate nell'uso del suolo e delle aree pubbliche			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 13 comma 1	100	300	150
Art. 13 comma 2 lett. a), b), c)	50	200	50
Art. 13 comma 2 lett. d)	50	250	100
Art. 13 comma 2 lett. e)	100	300	150
Art. 13 comma 2 lett. f)	100	300	200

Art. 13

Attività ludiche nei luoghi pubblici

- L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;
- I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione all'ufficio competente, attenendosi alle prescrizioni e divieti eventualmente impartiti con apposito provvedimento;
- La violazione delle disposizioni precedenti comporta la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività.

SANZIONI Art. 14 - Attività ludiche nei luoghi pubblici			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 14 commi 1 e 2	100	300	150

Art. 14

Manifestazioni temporanee

- Fatto salvo quanto previsto da norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle

prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dall'Autorità comunale. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di servizi igienici e contenitori per i rifiuti in numero adeguato;

2. L'uso di festoni, stendardi, bandierine e addobbi in genere, compresi fiori e piante, purché privi di messaggi pubblicitari, è ammesso in occasione di cerimonie e manifestazioni religiose e civili per tutta la loro durata, fatta salva l'autorizzazione della proprietà ove vengono collocati;
3. È vietato, per le finalità di cui al punto 2, collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi, monumenti, salvo previo consenso della proprietà;
4. Gli allestimenti di cui al punto 2 devono essere collocati in posizione ed altezza adeguata a non ostacolare il transito e la visibilità durante la normale circolazione stradale;
5. Gli allestimenti dovranno essere rimossi entro il terzo giorno successivo alla cerimonia o manifestazione per cui sono stati apposti. Le spese per l'allestimento, la rimozione e gli eventuali danni sono a carico dei soggetti che li effettuano;
6. È onere dei soggetti organizzatori delle manifestazioni temporanee di cui al punto 2 lasciare gli spazi e aree pubbliche in condizioni di decoro e pulizia. In particolare, se per l'evento è previsto l'uso di animali, dovranno esserne rimosse le deiezioni. Allo stesso modo, dovranno essere rimosse cartacce, bicchieri, allestimenti, materiali e oggetti comunque denominati.

SANZIONI Art. 15 - Manifestazioni temporanee			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 15 commi 1, 5 e 6	200	500	300
Art. 15 commi 2, 3, 4	100	400	200

Art. 15

Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, tendaggi, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del Regolamento edilizio vigente;
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa, o lapide commemorativa che si affacciano su area pubblica devono essere esplicitamente autorizzati dal Comune. Ogni installazione non autorizzata è rimossa dal Comune a spese del trasgressore;
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

SANZIONI Art. 16 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e Monumenti			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 16 comma 1	50	200	60
Art. 16 comma 2	200	400	300

Art. 16

Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non insudiciarli, di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. È vietato:
 - a. Danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni, macchie, o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico o

privato (monumenti, chiese, altri luoghi di culto, arredo urbano, alberi, aree verdi, targhe pubbliche, carreggiate, marciapiedi, muri). È comunque fatta salva l'applicazione di specifiche norme penali;

- b. Occupare gli spazi pubblici, le aree attrezzate, l'arredo urbano, mediante oggetti e/o installazioni di qualsivoglia natura, al fine di riservarne la disponibilità esclusiva, o garantirne l'utilizzo in un momento successivo.
 - c. Affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, in particolare su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani (pali dell'illuminazione pubblica, paline della segnaletica stradale, cassette per la raccolta della posta, cabine elettriche ecc.) nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'Autorità comunale. È fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario;
 - d. salire sui monumenti e opere architettoniche di rilevanza storico-artistica, nonché scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - e. entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché versarci prodotti, immergervi o lavarvi cose e/o persone;
 - f. modificare, spostare, rimuovere, danneggiare o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere;
 - g. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - h. modificare, spostare, rimuovere, danneggiare o rendere comunque illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - i. introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
 - j. depositare o abbandonare manufatti, scarti e residui da lavorazioni edili o di qualsiasi genere che influisca negativamente sul decoro e ordine all'interno del centro abitato;
 - k. gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto;
3. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti di cui ai commi precedenti.
 4. la sosta di biciclette è sempre consentita in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. È vietata la sosta sui marciapiedi quando la loro larghezza è inferiore a mt. 1,50;

SANZIONI Art. 17 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 17 comma 2 lett. a)	200	400	300
Art. 17 comma 2 lett. b), d), e), g), k)	50	200	80
Art. 17 comma 2 lett. c), f), h), i)	100	250	150
Art. 17 comma 2 lett. j)	100	300	200
Art. 17 comma 5	50	150	60

Art. 17

Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile. I proprietari sono tenuti alla rimozione di tali oggetti;
2. Senza l'autorizzazione espressa da parte del Comune, è vietato realizzare mosaici, murali, graffiti, disegni, scritte od opere analoghe;
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano ed extraurbano, con l'unica circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Santu Lussurgiu si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

SANZIONI Art. 18 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 18 comma 1	50	200	60
Art. 18 comma 2	300	500	500

Art. 18

Disposizioni particolari per la salvaguardia e decoro del verde pubblico

- Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, aiuole, prati, alle recinzioni, e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato come ornamento;
 - entrare, sostare nelle aiuole e nei recinti, laddove espressamente vietato;
 - circolare e/o sostare con animali da soma o veicoli (compresi mezzi agricoli, biciclette, ciclomotori, monopattini ecc), nelle aree pedonali, parchi, aree boschive, aree verdi e aiuole, comunque denominate, laddove espressamente vietato;
 - procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati;
- In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, nonché alla rimozione di foglie, fiori e/o frutti pendenti alla fine di evitare ogni compromissione e/o insudiciamento degli spazi ed aree pubbliche;
- I proprietari di aree verdi, confinanti con la via pubblica, nonché i proprietari di abitazioni con cortili e altre pertinenze su cui sorge vegetazione, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia, allo sfalcio, alla potatura della vegetazione presente e ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nel rispetto della normativa in materia;
- È consentita, senza specifica autorizzazione, l'apposizione di piccoli oggetti ornamentali sul suolo pubblico, ad eccezione delle strade ove transitano i veicoli, ed entro un ragionevole limite numerico, purché non ne ostacolino in nessun modo la circolazione. L'apposizione fatta sui marciapiedi deve garantire almeno un metro e mezzo di larghezza per il transito dei pedoni e di persone con ridotta capacità motoria;
- Chiunque ponga sul suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale che non necessitino di specifica autorizzazione deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante;

SANZIONI Art. 19 - Disposizioni particolari per la salvaguardia e decoro del verde pubblico			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 19 comma 1 lett. a) e b)	50	200	80
Art. 19 comma 1 lett. c), d), e)	50	150	60

TITOLO IV

IGIENE E SANITÀ DEL CENTRO ABITATO

Art. 19

Igiene e sanità degli immobili

- Gli edifici pubblici e privati devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche e sanitarie e secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
- I proprietari degli edifici, compresi quelli inutilizzati, hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti

necessari per evitare l'accesso da parte di animali (cani, gatti, piccioni, topi etc), al fine di prevenire il proliferare di animali sgraditi, portatori di malattie, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso (porte e finestre di qualsiasi livello), nonché provvedendo al risanamento e pulizia degli spazi ogni qual volta si rendesse necessario.

3. I proprietari di cortili, giardini, orti, terreni etc. all'interno del perimetro del centro abitato, hanno l'obbligo di mantenerli puliti, sfalcati, nonché di adottare ogni altro accorgimento utile alla prevenzione contro infestazioni di zecche, pulci, mosche, insetti e ogni altro animale potenzialmente dannoso per la salute umana e/o animale, nonché al fine di prevenire l'innescò, anche solo potenziale, di incendi.

SANZIONI Art. 20 - Igiene e sanità degli immobili			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 20 commi 1, 2 e 3	150	400	350

Art. 20

Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

1. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia;
2. il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale secondo le norme vigenti;
3. fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per aree di sgambamento eventualmente individuate, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati;
4. i cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio;
5. il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e a cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità;
6. sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti;
7. è vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni;
8. nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento ove esistenti, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida;
9. è vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene dei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private;
10. per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Locale.

SANZIONI Art. 21 - Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 21 commi 1 e 5	50	200	100
Art. 21 commi 3 e 8	50	150	60
Art. 21 comma 4	50	150	80
Art. 21 comma 5	50	200	100

Art. 21 comma 6	200	400	300 (oltre art. 544ter c.p.)
Art. 21 comma 9	100	300	200

Art. 21 **Colonie feline**

1. i cittadini, gruppi di cittadini o associazioni che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:
 - a. richiedere il riconoscimento delle colonie feline da parte dell'Amministrazione comunale trasmettendo il numero dei gatti che la compongono ed i relativi dati identificativi;
 - b. ottenuto il riconoscimento, il referente per ciascuna colonia è responsabile dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della colonia e della salute dei gatti, nonché dell'aggiornamento dei dati del numero di gatti presenti in colonia e delle loro condizioni di salute;
 - c. i responsabili di ciascuna colonia felina sono tenuti ad una proficua collaborazione col Comune affinché si realizzino gli obbiettivi regionali previsti dalla campagna di sterilizzazione.

SANZIONI Art. 22 - Colonie feline			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 22 comma 1 lett. a)	100	400	200
Art. 22 comma 1 lett. b)	50	200	100

Art. 22 **Locali di stallaggio, scuderie, depositi**

1. è vietata la costruzione o ricostruzione o riapertura di stalle. Scuderie, depositi all'interno dell'abitato o dell'agglomerato urbano e nelle aree di espansione previste dagli strumenti urbanistici;
2. il Sindaco, mediante apposita ordinanza, al fine di garantire un'adeguata igiene dell'abitato, provvede ad ordinare la chiusura dei locali di stallaggio e delle rimesse esistenti;
3. Le stalle, scuderie, depositi devono essere costruiti a non meno di metri 300 dal centro abitato e comunque, non devono mai avere comunicazione diretta con gli ambienti abitabili;
4. In deroga, è possibile detenere in depositi temporanei gli animali da soma (cavalli, asini, etc...) limitatamente agli eventi in occasione de Sa Carrela 'e nanti, delle Ardie e processioni del Sacro Cuore e di San Lussorio, limitatamente alla durata delle stesse e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni.
5. La pavimentazione di detti locali dev'essere impermeabile e costruita con appositi canali per lo scorrimento dei rifiuti liquidi e delle acque di lavaggio;
6. Ogni stalla deve essere munita di letamai di capacità adeguata. I letamai devono essere costruiti con pareti e platea impermeabili muniti di pozzetti a tenuta per i liquidi. I letami e le concimaie devono essere costruiti distanti dalle abitazioni, dai pozzi, dalle condutture, dai depositi di acque potabili e dai corsi d'acqua;

SANZIONI Art. 23 - Locali di stallaggio, scuderie, depositi			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 23 commi 1, 2, 3, 5, 6	350	500	500
Art. 23 comma 4	100	350	160

Art. 23 **Animali da allevamento**

1. È vietato nell'ambito del centro abitato e fino e nel perimetro delle zone di espansione previste negli strumenti urbanistici, l'allevamento, stabulazione e il pascolamento di suini, ovini, bovini, equini, razze avicole (polli ecc.)

SANZIONI Art. 24 - Animali da allevamento			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 24 comma 1	350	500	500

Art. 24 Conferimento dei rifiuti urbani

1. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza. È vietato collocare i contenitori sugli spazi pubblici (marciapiedi, strade, piazze etc) al di fuori dei giorni e degli orari previsti per il conferimento dei rifiuti. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata;
2. È vietato l'utilizzo di contenitori e modalità diverse da quelli previsti dal gestore del servizio;
3. È vietato il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati è soggetta ad apposita sanzione. Sono ammesse deroghe per i pubblici esercizi o particolari ricorrenze (giornate ecologiche, manifestazioni etc) sulla base di differenti accordi con il soggetto gestore, purché ciò non influisca negativamente sul complessivo decoro dell'area;
4. I contenitori devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, e comunque entro metri 30, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati al soggetto gestore in considerazioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada, avendo cura della giusta conservazione e trasporto, al fine di evitare qualsiasi dispersione e soprattutto disagio ai propri vicini o fruitori della via pubblica o piazza. A tal fine ogni utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione;
5. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "buon padre di famiglia". I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia;
6. È vietato il conferimento dei rifiuti di produzione domestica nei cestini pubblici.

SANZIONI Art. 25 - Conferimento dei rifiuti urbani			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 25 comma 1	50	200	80
Art. 25 commi 2, 3 e 5	50	150	60
Art. 25 comma 4	50	200	100
Art. 25 comma 6	100	300	160

TITOLO IV TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 25 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. Sono sottoposte a maggiore tutela le fasce orarie:
 - a. Giorni feriali: tra le 22:00 e le ore 07:30 e tra le ore 13:00 e le ore 14:00;
 - b. Giorni prefestivi: tra le ore 23:00 e le ore 10:00 del giorno successivo;
 - c. Giorni festivi: fino alle ore 10:00 e tra le ore 14:00 e le ore 17:00.

3. Nelle fasce orarie sottoposte a maggiore tutela di cui al comma precedente, sono sospese tutte le esecuzioni di lavori rumorosi, esecuzioni musicali, e qualunque altra tipologia di emissione sonora che superi la normale tollerabilità tenendo conto dell'intensità, della ripetizione e della durata.
4. i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tali principi e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli, fatta salva la possibilità da parte del Sindaco di prevedere una deroga espressa.

SANZIONI Art. 26 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 26 comma 3	100	400	300

Art. 26

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi (anche aree esterne oggetto di pubblica concessione) siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno nei giorni e orari di cui all'art. 26 commi 2 e 3. I titolari e gestori di esercizi commerciali, di somministrazione e di attività artigianali, sono sempre responsabili di dette violazioni anche se commesse dagli avventori delle rispettive attività;
2. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, L'Amministrazione comunale può ridurre – secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore – l'orario di apertura dei singoli locali, o sospendere l'attività o parti di attività in modo proporzionale al bene giuridico da tutelare.

SANZIONI Art. 27 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 27 comma 3	300	500	400

Art. 27

Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora;
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze. È fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore, con particolare riguardo agli orari sottoposti a maggior tutela di cui al presente titolo.

SANZIONI Art. 28 - Rumori e schiamazzi in sede stradale			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 28 comma 1 e 2	100	400	300

Art. 28

Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione nei giorni ed orari sottoposti a maggior tutela di cui all'art. 26

commi 2 e 3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione ed esecuzione musicale devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare molestie e disturbo ai vicini.

3. Gli amministratori di condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta, fissata in modo stabile, contenente i propri dati ed il recapito, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza.
4. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private. I condomini recepiscono le precedenti disposizioni nel regolamento condominiale anche applicando ulteriori restrizioni.

SANZIONI Art. 29 - Abitazioni private e regolamenti condominiali			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 29 commi 1, 2, 3 e 4	100	400	300

TITOLO V ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza.

Art. 29

Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati;
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività pubblica e/o aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati.

SANZIONI Art. 30 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 30 comma 1	100	400	200
Art. 30 comma 2	200	500	300

Art. 30

Obblighi dei titolari di attività produttive

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita;
2. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto divieto di chiedere un corrispettivo per l'utilizzo dei servizi igienici;
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.

SANZIONI Art. 31 - Obblighi dei titolari di attività produttive			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 31 commi 1, 2 e 3	100	300	150

Art. 31

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate vicinanze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio. Dette attrezzature devono essere rimosse durante la chiusura dell'attività.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno;
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti, molestie etc.

SANZIONI Art. 32 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 32 commi 1 e 2	100	300	150
Art. 32 comma 3	50	150	100

Art. 32

Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Santu Lussurgiu, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

SANZIONI Art. 33 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 32 comma 1	300	500	500

Art. 33

Volantinaggio

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. È espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche;
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori;

SANZIONI Art. 34 - Volantinaggio			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 34 commi 1 e 2	100	300	160

Art. 34

Interventi sul suolo pubblico

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative, chiunque realizza lavori e/o interventi di qualsivoglia natura che interessano il suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi etc) ha l'obbligo di:
 - a. Ripristinarlo entro termini ragionevoli, coerentemente al tipo di intervento da svolgersi;
 - b. Ripristinarlo allo stato dell'arte, conformemente alle disposizioni comunicate in sede di autorizzazione, e comunque assicurandone la corrispondenza agli usi e a quanto necessario per rendere il ripristino stabile e duraturo.

SANZIONI Art. 35 - Volantinaggio

Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 35 comma 1	100	300	160

TITOLO VI SANZIONI

Art. 35 Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti;
2. Al fine dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate le violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con proprio decreto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale o a dipendenti di società e aziende partecipate al Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinante al Comune.
6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente a ricevere gli scritti difesivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 36 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via prioritaria, al personale della Polizia Locale del Comune di Santu Lussurgiu.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate, altresì, dal personale delle altre Forze di Polizia, nonché da quanti abbiano la qualifica di Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai Pubblici Ufficiali dipendenti dall'Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza nell'emanazione dei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi a materie comunque disciplinate dal presente regolamento, nonché eventuali altri soggetti esterni, anche mediante collaborazione di enti quali il Servizio Veterinario della ASL, la Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu e l'Associazione di Protezione Civile di Santu Lussurgiu.

Art. 37 Altre sanzioni

1. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
2. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa;
3. È facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente Regolamento;

SANZIONI Art. 37 – Altre sanzioni			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 37 comma 1	50	150	80

Art. 38 Provvedimento relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta;
2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 39

Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente;
2. In caso di mancata ottemperanza del ripristino immediato dello stato dei luoghi o della rimozione immediata di opere, oltre all'applicazione di apposita sanzione, si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.
3. In caso di mancata ottemperanza del ripristino non immediato dello stato dei luoghi o della rimozione non immediata di opere, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore mediante provvedimento di diffida a cura dell'Ufficio di Polizia Locale indicando i termini perentori per l'adempimento. Decorsi inutilmente i termini per l'adempimento, oltre all'applicazione di apposita sanzione, si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

SANZIONI Art. 40 – Ripristino o rimozione delle opere abusive			
Fattispecie	Da	A	Pagamento in Misura Ridotta (PMR)
Art. 40 comma 2	80	300	200
Art. 40 comma 3	100	350	250

TITOLO VII

AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

Art. 40

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro la persona, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime;
2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità;

Art. 41

Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale ha il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate;
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno

essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.

Art. 42

Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza i seguenti comportamenti:
 - a. Il rispetto e la dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
 - b. Soccorrere le persone in situazioni di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'Ordine;
 - c. Rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
 - d. L'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
 - e. L'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
 - f. Educare al rispetto di tutti, all'accoglienza ed all'armonia civile;
 - g. Ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
 - h. La pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
 - i. I rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
 - j. L'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;

Art. 43

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione;
2. È abrogato il regolamento per il decoro urbano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28-11-2016;
3. Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.